



COMUNE DI NOVAFELTRIA

Provincia di Rimini

**REGOLAMENTO PER IL VERDE PUBBLICO E
PRIVATO AL DI FUORI DEI TERRITORI
REGOLATI DALLE PRESCRIZIONI DI MASSIMA E
DI POLIZIA FORESTALE**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 30/08/2011 (allegato n. 2)

INDICE

ART. 1- PRINCIPI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 2 - CONDIZIONI GENERALI DI AUTORIZZAZIONE

ART. 3 - DIVIETI

ART. 4 - DOMANDA DI TAGLIO/ABBATTIMENTO

ART. 5 - OBBLIGHI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

ART. 6 - CAPITIZZAZIONE DELLE ALBERATURE PRIVATE

ART. 7 - POTATURA DELLE ALBERATURE PRIVATE

ART. 8 - SANZIONI

ART. 9 - RINVIO

Sezione 1

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - PRINCIPI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. I Comuni della Comunità Montana Alta Val Marecchia riconoscono l'importanza vitale che il verde riveste come componente fondamentale del paesaggio, nonché come bene da tutelare e conservare, sia per il benessere delle persone che per la salvaguardia dell'ambiente presente e futuro. Il verde infatti esplica, tra le altre, funzioni di depurazione delle acque e dell'aria, di rigenerazione del suolo, di assorbimento dell'anidride carbonica, di rifugio per la vita animale e di tutela della varietà biologica del territorio e, in generale, di miglioramento qualitativo delle condizioni di vita, anche sotto un profilo culturale, sociale e ricreativo.
2. Con il presente Regolamento il Comune di NOVAFELTRIA intende disciplinare, nell'ambito dei principi dell'ordinamento delle autonomie locali, l'attività diretta alla salvaguardia, tutela e manutenzione di tutto il patrimonio vegetale presente nel suo territorio, sia pubblico che privato.
3. Gli interventi di tagli, manutenzione e sistemazione del verde in ambito urbano ed extraurbano sono disciplinati dal presente Regolamento. In particolare, trova applicazione negli spazi verdi o alberature di seguito elencati:
 - a) alberi di pregio individuati ai sensi della legge regionale n. 2/1977;
 - b) alberi di pregio individuati con specifico provvedimento dai Comuni;
 - c) aree tutelate per legge come previsto dagli articoli 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004 fatto salvo quanto previsto dall'articolo 149 del succitato D.Lgs.
 - d) alberi aventi un diametro del tronco superiore a 30 cm misurata a 1,30 mt dal suolo;
 - e) gli alberi con più fusti appartenenti alla stessa ceppaia sono sottoposti a tutela quando la somma dei diametri dei singoli fusti misurata a 1,30 mt dal suolo ha un diametro di almeno 50 cm.;
 - f) alberate/filari composti da un numero superiore a sei alberi, aventi un diametro del tronco superiore a 20 cm misurata a 1,30 mt dal suolo;
 - g) alberi piantati in sostituzione di altri per i primi 10 anni dal loro impianto;
 - h) alberi e arbusti di qualsiasi specie, età e dimensione, rappresentanti già nel breve periodo, per qualsivoglia motivo, una minaccia alla pubblica sicurezza.
4. Il presente regolamento è attuativo relativamente alla gestione delle coperture forestali facendo salvo quanto previsto dalla L.R. n. 30/1981 e alle successive P.M.P.F. approvate con D.G.R. n. 182/1995.
5. Sono esclusi dalla presente normativa: gli interventi sulla vegetazione connessi con l'esercizio dell'attività agricola e florovivaistica, gli interventi eseguiti direttamente o per conto della Amministrazione Comunale. L'Amministrazione Comunale dovrà comunque redigere, sia nel caso di interventi eseguiti con proprio personale, che nel caso dell'esecuzione dell'intervento attraverso il ricorso a terzi, una indicazione dettagliata della metodologia di realizzazione dell'intervento previsto.

ART. 2 - CONDIZIONI GENERALI DI AUTORIZZAZIONE

1. Chiunque abbia intenzione di effettuare un qualunque intervento avente lo scopo di modificare la struttura, la forma o le caratteristiche (potatura; ad esclusione di quanto previsto nel

successivo articolo 7) delle piante tutelate ai sensi del precedente art. 1 oppure intenda effettuare l'eliminazione, deve richiederne autorizzazione al Comune di NOVAFELTRIA, che si potrà avvalere della consulenza di esperti del settore competenti per materia relativamente a quanto previsto dalle norme vigenti. L'autorizzazione ha una validità di anni uno dalla data di rilascio e dovrà essere tenuta a disposizione sul luogo dell'intervento durante lo svolgimento dello stesso per eventuali controlli da parte dell'Amministrazione. Qualora l'autorizzazione disponesse particolari condizioni (es. la ri piantagione in sostituzione di soggetti abbattuti), gli interventi relativi dovranno essere eseguiti nell'arco dello stesso periodo di validità dell'autorizzazione. La richiesta di autorizzazione va inoltrata presso il Comune di NOVAFELTRIA utilizzando l'apposito modulo riprodotto in allegato A.

2. In caso di interventi in parchi, giardini, e altre aree verdi tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm. alla domanda deve essere allegata copia dell'autorizzazione competente paesaggistica rilasciata con le modalità previste dall'articolo 146, se in ambito di tutela paesaggistica, o articolo 21 se sottoposta a tutela artistica, del suddetto D.Lgs., fatto salvo quanto previsto dall'articolo 149 del succitato D. Lgs.
3. Le autorizzazioni rilasciate nei procedimenti disciplinati dal presente Regolamento sono sempre da intendersi rilasciate fatti salvi i diritti di terzi, nei cui confronti l'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità. Il proprietario, l'avente titolo e/o gli esecutori dei lavori sono interamente responsabili dei danni provocati a cose o persone dai lavori finalizzati all'esecuzione dell'intervento autorizzato.
4. Il proprietario o l'avente titolo devono provvedere affinché sul luogo, ove si svolge l'intervento autorizzato, sia disponibile l'originale o una copia fotostatica dell'autorizzazione.

ART. 3 DIVIETI

1. Ai sensi del presente regolamento è espressamente vietato:
 - a) abbattere, incidere, danneggiare o rimuovere gli alberi di cui all'art. 1;
 - b) procedere alla capitozzatura (eliminare il cimale) o a danneggiamento degli alberi di cui all'art. 1;
 - c) procedere a scavi, impermeabilizzare il terreno o ammassare materiali di qualsiasi natura ad una distanza dagli alberi protetti ai sensi dell'art.1, inferiore al raggio di rispetto come da tabella seguente:

DIAMETRO DEL FUSTO Misurata a 130 cm. da terra	RAGGIO DI RISPETTO
da cm. 20 fino a cm. 80	m. 3
da cm. 80 fino a cm. 120	m. 5
oltre cm. 120	m. 8

- d) spandere a terra sostanze nocive per le piante protette ai sensi dell'art. 1;
- e) utilizzare gli alberi protetti ai sensi dell'art. 1 quali sostegni per cavi aerei, transenne, ripari ed altro.

Sezione 2 PRESENTAZIONE DOMANDA

ART. 4 DOMANDA DI TAGLIO/ABBATTIMENTO

1. L'abbattimento delle alberature, fatto salvo quanto previsto dal D.lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni, è consentito in caso di:
 - a) morte della pianta, da verificarsi nella prima stagione vegetativa utile;
 - b) grave patologia o avanzato deperimento della pianta, non altrimenti trattabili;
 - c) pericolo per l'incolumità delle persone;
 - d) mancato rispetto delle distanze dai confini;
 - e) manifesta insufficienza dell'area per il normale sviluppo della/e pianta/e;
 - f) creazione di danni a manufatti quali:
 - marciapiede dell'abitazione;
 - cornicioni e balconi dell'abitazione;
 - recinzione dell'area cortiliva;
 - sottoservizi (rete idrica, fognaria, gas, elettrica etc.);
 - pavimentazione stradale;
 - g) sostituzione graduale di alberi, in un popolamento coetaneo o para-coetaneo, maturo o stramaturato;
 - h) presentazione contestuale di un'ipotesi di riqualificazione complessiva dello spazio verde ove sorgono le piante che si intendono eliminare, la quale è soggetta all'approvazione preventiva dell'Ufficio.
2. Ai fini dell'abbattimento, il proprietario o l'avente titolo devono presentare un'istanza all'Amministrazione sull'apposita modulistica dell'ufficio, allegando:
 - planimetria catastale dell'area interessata;
 - fotografie delle piante di cui si richiede il taglio;
3. L'Ufficio preposto ha la facoltà di richiedere, per i casi di cui ai punti a) b) c), a sua discrezione, apposita relazione a firma di tecnico abilitato dalla quale si evidenzino l'apprezzamento circa la stabilità degli alberi e lo stato di conservazione.
4. Entro 45 giorni dalla data di ricevimento della domanda di autorizzazione l'Amministrazione Comunale comunicherà l'accoglimento o meno della domanda. Entro tale termine l'Ufficio competente effettuerà il sopralluogo tecnico, per formulare le prescrizioni comunicate all'atto della risposta.
5. Nei casi di evidente pericolo per la pubblica incolumità, derivante da instabilità degli alberi o parti di essi, il soggetto titolare della proprietà dovrà tempestivamente avvisare, nei metodi che riterrà più consoni, l'amministrazione Comunale che, a sua volta, dovrà procedere entro le 48 ore successive alla verifica dello stato della pianta e alla sua eventuale classificazione relativamente alla L.R. 2/1977 e al D.Lgs. 42/2004. Successivamente a tale verifica e alle seguenti comunicazioni potrà procedere senza indugio all'eliminazione del pericolo. In questo caso, il proprietario o l'avente titolo devono conservare, per almeno 6 mesi dalla comunicazione, prove documentali, ed anche fotografiche, dello stato dei luoghi prima e dopo l'intervento, che dimostrino la sussistenza del pericolo imminente e la necessità dell'intervento medesimo, nonché, per almeno 15 giorni, porzioni della pianta probanti la sua instabilità.
6. Qualora per l'esecuzione dell'intervento di cui al precedente comma sia stato necessario

occupare in via d'urgenza il suolo pubblico, contestualmente alla comunicazione all'Amministrazione Comunale di cui al precedente comma dovrà essere comunicata l'eventuale necessità di occupazione di suolo pubblico e all'autorizzazione all'intervento versato il canone di concessione dovuto, secondo quanto definito nella specifica disciplina procedimentale approvata dal Comune.

7. Per quanto riguarda le richieste di autorizzazione riguardanti aree interessate da interventi edilizi, queste dovranno essere corredate da documentazione fotografica di tutti gli alberi che sorgono nel lotto edificabile con relativo rilievo planimetrico. In questo caso il rilascio del titolo abilitativo di permesso a costruire sostituisce l'autorizzazione all'abbattimento e contiene tutte le eventuali prescrizioni.

ART. 5 OBBLIGHI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

1. L'Amministrazione Comunale, al fine di conservare gli alberi tutelati ai sensi dell'art. 1, può prescrivere determinati interventi e modalità d'esecuzione degli stessi che il proprietario e l'esecutore materiale dei lavori dovranno adottare.
2. In particolare, nel caso di autorizzazione all'abbattimento è obbligatoria la messa a dimora di un'altra pianta che può essere della stessa specie e varietà di quella eliminata, salvo le eccezioni di cui al successivo comma 3.
3. La messa a dimora (piantagione) andrà effettuata all'interno della stessa area a verde ove sorgono gli alberi per cui è stata concessa l'autorizzazione all'eliminazione. Qualora la messa a dimora (piantagione) non fosse realizzabile all'interno della predetta area, a causa di situazioni di eccessiva ristrettezza dei luoghi ai sensi degli artt. 892 - 895 C.C. (vicinanza ai fabbricati, vicinanza a servizi tecnologici interrati e fuori terra, ecc.), potranno essere messi a dimora alberi di differente specie arboree più consone al luogo, secondo quanto sarà appositamente disposto dall'Ufficio competente.
4. E' fatto obbligo al richiedente dell'autorizzazione consentire l'accesso al fondo ai tecnici o ai consulenti comunali per i sopralluoghi di verifica, previo appuntamento, entro 45 giorni dalla data di richiesta ai autorizzazione o di messa a dimora di nuovi alberi come da disposizioni particolari.
5. Qualora si rinvengano in territorio privato, essenze arboree o arbustive, singole o in filare, rappresentanti già nel breve periodo un pericolo per la pubblica sicurezza (articolo 1, comma 3, lettera h), è fatto obbligo al proprietario di provvedere lui stesso al ripristino della sicurezza pubblica attraverso misure conservative o, se necessario, con l'abbattimento della essenze stesse. Tale obbligo a carico del proprietario, si costituisce a seguito dell'emissione di apposita ordinanza da parte del sindaco

ART. 6 - CAPITIZZAZIONE DELLE ALBERATURE PRIVATE

1. Gli interventi di capitozzatura sono sempre vietati, salvo in caso di:
 - a) instabilità della pianta, dimostrata con analisi fitostatica eseguita da professionista competente per materia relativamente a quanto previsto dalle normative vigenti, per la cui sicurezza sia necessario un alleggerimento della chioma;
 - b) necessità di conservazione di alberature coltivate nella forma "a testa di salice" ovvero di alberi allevati fin dai primi anni con tagli di capitozzatura, che modificano in modo permanente la struttura naturale dell'albero (ad esempio, filari di gelsi, salici, etc.);

- c) necessità di contenimento della chioma dovuta all'interferenza delle ramificazioni dell'albero con linee e impianti aerei (ad esempio, linee elettriche, filoviarie, etc.).
2. Per gli interventi di capitozzatura, il proprietario o l'avente titolo devono presentare un'istanza all'Amministrazione, sull'apposita modulistica dell'ufficio, almeno 30 giorni prima della capitozzatura medesima. La capitozzatura si intenderà tacitamente autorizzata decorso il termine massimo di 30 giorni dalla completa presentazione dell'istanza (in caso di richiesta di integrazioni da parte dell'Ufficio il termine si interrompe). Rimane salva la possibilità dell'Amministrazione di rilasciare un provvedimento espresso con particolari prescrizioni entro comunque il medesimo termine di 30 giorni.
 3. La capitozzatura non autorizzata dell'albero si considera come abbattimento senza autorizzazione e, come tale, è soggetta alla specifica sanzione. In questo caso, l'Ufficio può disporre che il proprietario o l'avente titolo provvedano alla sostituzione dell'albero capitozzato.

ART. 7 - POTATURA DELLE ALBERATURE PRIVATE

1. Un albero piantato nel pieno rispetto delle sue esigenze di spazio, in assenza di patologie specifiche, necessita di potatura solo nei seguenti casi:
 - a) interventi in fase giovanile eseguiti allo scopo di favorire un corretto sviluppo dell'albero;
 - b) interventi di rimonda del secco e di rimozione di rami spezzati, deperiti o gravemente lesionati;
 - c) riduzione del volume della chioma per motivi di sicurezza, d'instabilità della pianta;
 - d) mantenimento delle condizioni di visibilità connesse alla circolazione stradale, in particolare per quanto riguarda la segnaletica stradale;
 - e) conservazione di alberature coltivate nella forma "a testa di salice" (es. filare di gelsi) secondo le modalità previste dal precedente articolo 6;
 - f) per esigenze architettoniche e paesaggistiche di progetto, con forme obbligate (es. arte topiaria (forma architettonica delle piante mediante potatura nei giardini e parchi urbani).
2. La potatura per la riduzione della chioma, quando lo spazio a disposizione della pianta sia insufficiente, deve essere eseguita intervenendo nella parte più esterna delle ramificazioni, senza alterare in modo sostanziale la struttura e la forma naturale della pianta e operando secondo la tecnica della potatura a tutta cima tramite taglio di ritorno. In particolare:
 - il raccorciamento di ogni singolo ramo va eseguito subito al di sopra di una ramificazione di dimensioni adeguate che funga da nuova cima, evitando in tal modo di lasciare monconi di ramo;
 - i tagli devono essere netti evitando slabbrature della corteccia e/o scortecciamento dei rami;
 - nel caso eccezionale in cui debba essere tagliato un intero ramo, il taglio non va mai eseguito a filo tronco, ma rispettando il collare del ramo ovvero l'ingrossamento che si evidenzia all'inserzione del ramo sul tronco, sede delle naturali difese della pianta;
 - le potature devono essere eseguite durante il periodo del riposo vegetativo o in piena estate, evitando sempre il periodo di emissione della vegetazione e il periodo di caduta delle foglie.
3. L'intervento di potatura non è soggetto ad autorizzazione, tuttavia, in caso di inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2, è soggetta alla specifica sanzione prevista al successivo articolo.

Sezione 3

NORME FINALI

ART. 8 SANZIONI

1. In caso di inosservanza alle norme del presente regolamento i trasgressori sono soggetti, per ciascun albero di cui all'art.1, alle seguenti sanzioni:
 - a) violazione di cui all'art. 3 lettera a: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro **50** a Euro **400**;
 - b) inottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 5: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro **50** a Euro **150**;
 - c) potatura non autorizzata o difforme da quanto previsto nel presente regolamento o difforme da quanto disposto nell'atto autorizzativo, danneggiamento dell'apparato radicale e/o fusto, che arrechino danni lievi alla pianta: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro **25** a Euro **75**;
 - d) potatura non autorizzata o difforme da quanto previsto nel presente regolamento o difforme da quanto disposto nell'atto autorizzativo, danneggiamento dell'apparato radicale e/o del fusto, che arrechino danni di media o grave entità alla pianta: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro **75** a Euro **200**;
 - e) potatura non autorizzata o difforme da quanto previsto nel presente regolamento o difforme da quanto disposto nell'atto autorizzativo, danneggiamento dell'apparato radicale e/o del fusto, che determinino pregiudizio alla vitalità della pianta: sanzione del pagamento di una somma da Euro **200** a Euro **400**;
 - f) inottemperanza alle restanti norme del Regolamento ed esecuzione dei lavori in difformità dell'autorizzazione, salvo i casi di cui alle precedenti lettere c), d) ed e) del presente articolo: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro **25** a Euro **400**;
2. oltre alle sanzioni amministrative elencate dovrà essere predisposta la messa a dimora di nuovi alberi come previsto dall'art.5;
3. la sanzione prevista per le violazioni di cui al comma a, c, d, e, f dovrà essere **triplicata** se riferita ad individui arborei di particolare pregio individuati ai sensi della legge regionale n. 2/1977 (art. 1, comma 3, lettera a del presente regolamento);
4. la sanzione prevista per le violazioni di cui al comma a, c, d, e, f dovrà essere **raddoppiata** se riferita ad individui arborei di particolare pregio individuati con specifico provvedimento dai Comuni (art. 1, comma 3, lettera b del presente regolamento).

ART. 9: RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.